

*Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
di Nola*

*Prot. n. 143  
del 4 Febbraio 1997*

**REGOLAMENTO**

**ANNO 1997**

## CAPO I

### Art. 1

Gli organi dell'Ordine sono:

- l'Assemblea degli iscritti;
- il Consiglio;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

È in facoltà del Consiglio di nominare un vicepresidente, senza pregiudizio dei poteri del Consigliere anziano.

## CAPO II

### *L'Assemblea*

### Art. 2

L'Assemblea è costituita dagli Avvocati e procuratori legali (\*) iscritti all'Ordine.

### Art. 3

L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria e straordinaria, nonché nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea ordinaria si riunisce:

- entro il 31.10 per l'approvazione del bilancio preventivo e della relazione programmatica di massima nella quale il Consiglio traccia le linee programmatiche per l'anno seguente;
- entro il 31.1 per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- ogni biennio per indire le elezioni di rinnovo del Consiglio.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno dieci giorni prima delle scadenze suindicate.

Oggetto dell'Assemblea ordinaria è:

- a) la discussione e l'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e/o del conto preventivo dell'anno successivo;
- b) la discussione dell'attività svolta dal Consiglio nell'anno decorso e la programmazione dell'attività per l'anno successivo;
- c) la elezione del Consiglio dell'Ordine o di singoli componenti nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente su determinazione del Consiglio oppure su richiesta scritta e motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, di almeno 3 Consiglieri dell'Ordine o di almeno 1/6 degli iscritti.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata per elezioni sostitutive quando non sia possibile proclamare eletti uno o più candidati e non vi siano altri candidati che li seguano nell'ordine dei voti.

Il Presidente deve provvedere alla convocazione nel termine di giorni dieci dalla richiesta fissando la data della riunione entro i successivi venti giorni. In mancanza ogni richiedente potrà proporre ricorso entro i quindici giorni successivi a tale scadenza al Consiglio Nazionale Forense che provvederà in via sostitutiva.

#### **Art. 4**

La convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicizzata mediante l'affissione di manifesti murali negli albi di tutti gli Uffici Giudiziari compresi nel circondario almeno dieci giorni prima.

Copia del manifesto deve essere affisso nell'Albo del Consiglio nel medesimo termine. Possono partecipare alle assemblee tutti gli iscritti con esclusione di quelli che siano sospesi dall'esercizio della professione.

#### **Art. 5**

L'Assemblea è convocata in prima convocazione per un giorno ed un'ora stabiliti dal Presidente ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti;

quella di se  
un'ora dopo

L'As  
qualunque

#### **Art. 6**

I lav  
assume tu  
andament

#### **Art. 7**

Han  
giorno tut  
comunque

Il te  
zione per  
per il temp

Cias  
venga alle  
lettura pe

#### **Art. 8**

Al t  
rio, o da  
ottenuto i

Le c

#### **Art. 9**

La  
President

In c  
valuterà l

quella di seconda convocazione può essere fissata anche nello stesso giorno, purché almeno un'ora dopo quella di prima convocazione.

L'Assemblea straordinaria di seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.

#### **Art. 6**

I lavori dell'Assemblea sono presieduti dal Presidente dell'Ordine, il quale assume tutti i poteri di direzione della stessa con l'onere di assicurarne il buon andamento.

#### **Art. 7**

Hanno diritto di svolgere interventi su ciascun argomento posto all'ordine del giorno tutti coloro che si siano iscritti a parlare subito dopo la relazione introduttiva e comunque nei termini che il Presidente fisserà.

Il tempo massimo per ciascun intervento, salvo diversa preventiva determinazione per argomenti di particolare complessità, è di minuti tre, con diritto di replica per il tempo massimo di minuti due.

Ciascun iscritto presente può chiedere subito dopo la relazione introduttiva che venga allegato al verbale di Assemblea un proprio intervento scritto, di cui va dato lettura per estratto.

#### **Art. 8**

Al termine degli interventi le proposte emerse, riepilogate a verbale dal Segretario, o da suo sostituto, vengono sottoposte ai voti e viene approvata quella che avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni approvate saranno affisse per estratto nell'Albo dell'Ordine.

#### **Art. 9**

La votazione avviene per alzata di mano o su appello nominale, a scelta del Presidente.

In casi particolari, meritevoli di riservatezza o riguardanti persone, il Presidente valuterà l'opportunità di adottare il voto segreto.

## CAPO III

### *Il Consiglio*

#### **Art. 10**

Il Consiglio ha i compiti ed i poteri istituzionali conferitigli dalla legge nonché il potere - dovere di attuare le indicazioni dell'Assemblea. Ha comunque le seguenti funzioni:

- a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;
- b) esercita la funzione disciplinare, nei confronti di tutti gli iscritti;
- c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense, organizza i corsi integrativi di formazione professionale, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere più proficuo il tirocinio, rilascia il certificato di compiuta pratica;
- d) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
- e) tutela l'indipendenza ed il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti ed a renderli più consapevoli dei loro doveri;
- f) interviene, per richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti, in dipendenza dall'esercizio professionale, adoperandosi a comporre;
- g) fornisce le indicazioni di difensori d'ufficio ai capi degli Uffici Giudiziari;
- h) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta ed a spese di chi vi ha interesse, dà provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;
- i) svolge le funzioni ad esso attribuite dalle norme previdenziali;
- j) fissa un contributo annuale per gli iscritti e lo riscuote anche ai sensi della legge sulla riscossione delle imposte dirette mediante l'iscrizione a ruolo;
- k) fissa contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi e nei registri, nonché per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi;
- l) fissa una sanzione amministrativa per coloro che non pagano l'anzidetto contributo nei termini stabiliti;

m) svolge  
lament

#### **Art. 11**

Il Con  
blea e rima  
cariche isti

#### **Art. 12**

Il Con  
clamazione  
nenti e dich  
compatibili  
scorso imm

Nella  
Segretario e

Se ne  
Tesoriere c  
taggio tra i  
prevista no

Per la  
za dei Con  
presenti.

#### **Art. 13**

Non p  
non ha reso  
reso il con

#### **Art. 14**

Sono  
gli Avvocati

m) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.

#### **Art. 11**

Il Consiglio viene eletto ogni biennio previa convocazione della relativa Assemblée e rimane in carica fino alla proclamazione del successivo, così come gli eletti alle cariche istituzionali.

#### **Art. 12**

Il Consiglio nella prima riunione, da convocarsi entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, verifica l'eventuale ineleggibilità ex legge dei suoi componenti e dichiara le conseguenti decadenze; verifica, altresì, le eventuali ipotesi di incompatibilità assegnando il termine massimo di giorni trenta per la rimozione, trascorso immediatamente il quale si verifica la decadenza di diritto.

Nella prima riunione, inoltre, il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere a maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Se nella prima votazione nessuno dei candidati a Presidente, Segretario o Tesoriere ottiene il quorum richiesto, si procede a successive votazioni di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato più voti; e ciò ad oltranza fino alla prevista nomina.

Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione della maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Art. 13**

Non può essere eletto Presidente, Vicepresidente, Tesoriere o Segretario chi non ha reso il conto di una precedente gestione oppure risulti debitore dopo di aver reso il conto.

#### **Art. 14**

Sono eleggibili membri del Consiglio dell'Ordine tutti gli iscritti nell'Albo degli Avvocati e procuratori (\*) di Nola.

È incompatibile con la funzione di Consigliere chi:

- a) rivesta la funzione di magistrato anche onorario (ad esclusione di Conciliatori o Viceconciliatori);
- b) abbia riportato con sentenza irrevocabile condanna per il reato di abuso di ufficio o comunque ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a dodici mesi;
- c) espleti la funzione di commissario di esami per l'ammissione all'albo dei procuratori legali;
- d) abbia riportato una sanzione disciplinare irrevocabile più grave della censura.
- e) abbia ricoperto la carica di Consigliere dell'Ordine per tre consiliature consecutive, ferma restando la possibilità di riproporre la propria ricandidatura a Consigliere dell'Ordine dopo la interruzione di almeno una consiliatura.

#### Art. 15

Sussiste incompatibilità con la funzione di Consigliere dell'Ordine per gli iscritti che siano in debito verso il Consiglio e che, ritualmente posti in mora, non abbiano provveduto al pagamento di quanto dovuto.

### CAPO IV

#### *Assemblea per le elezioni del Consiglio e votazioni.*

#### Art. 16

L'elezione dei Consiglieri avviene a scrutinio segreto con il sistema maggioritario e con voto limitato a quindici nominativi.

#### Art. 17

Sono consentite candidature singole e/o di liste, composte queste ultime da un massimo di quindici nominativi.

Le candidature dovranno preferibilmente essere accompagnate da un pur breve programma per il biennio successivo e vanno presentate alla segreteria del Consiglio entro le 13.00 del ventesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Di esse la segreteria rilascerà ricevuta.

#### Art. 18

La  
ambito i

Il  
di iscri  
volta in  
fatto ric

L  
previam

S  
abbiano

I  
cizio d

A  
tutte le

#### Art. 19

Il  
precede  
sidente

- il plic

- la list

- sei co

quali

sala c

- copia

- il pac

cro e

- le urn

- un co

### Art. 18

La sezione elettorale sarà costituita da un Presidente e da n. 4 scrutatori nel cui ambito il Presidente designa un Vicepresidente ed un Segretario.

Il Presidente viene estratto a sorte tra gli iscritti con almeno venti anni di anzianità di iscrizione all'albo, che ne abbiano fatto richiesta nel termine che sarà di volta in volta indicato. Gli scrutatori verranno estratti a sorte tra tutti gli iscritti che ne abbiano fatto richiesta nel medesimo termine.

Le operazioni elettorali saranno svolte in due giorni consecutivi non festivi previamente indicati dal Consiglio.

Sono esclusi dalle funzioni di componente del seggio elettorale gli iscritti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età ed i candidati alle elezioni.

I membri dell'Ufficio Elettorale sono considerati pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Almeno tre membri dell'Ufficio Elettorale dovranno essere sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

### Art. 19

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine in carica provvederà affinché nel giorno precedente le elezioni e prima dell'insediamento del seggio siano consegnate al Presidente dell'Ufficio Elettorale:

- il plico sigillato con il bollo del Consiglio;
- la lista degli iscritti aventi diritto al voto;
- sei copie del manifesto recante i nominativi dei candidati e le liste degli stessi, delle quali una resta a disposizione dell'Ufficio elettorale, due devono essere affisse nella sala delle votazioni e almeno una in ciascuna cabina elettorale.
- copia del verbale di nomina del Presidente del seggio e degli scrutatori;
- il pacco delle schede vistate col timbro del Consiglio con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle stesse;
- le urne e le cassette occorrenti per la votazione;
- un congruo numero di matite o penne a sfera per il voto.



#### **Art. 20**

Di tutti i candidati dovrà essere indicato il nome, cognome e, in caso di omonimia, luogo e data di nascita; gli stessi vanno elencati in ordine alfabetico.

L'elencazione delle liste seguirà una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Non è ammissibile la candidatura in più di una lista.

La presentazione della lista deve essere accompagnata da:

- indicazione di una dicitura che la distingua;
- dichiarazione di accettazione di ogni candidato.

#### **Art. 21**

Il Consiglio dell'Ordine, nel giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, verifica la regolarità delle operazioni preelettorali e ricusa le diciture di lista che siano uguali o simili, in maniera da creare incertezza; elimina dalle liste i candidati dei quali non risulti allegata la dichiarazione di accettazione; cancella i nomi di candidati già iscritti in altra lista secondo il criterio di priorità di presentazione.

Eventuali contestazioni e deduzioni debbono essere presentate entro il giorno successivo a quello della delibera consiliare e decise entro le successive ventiquattrore. Nel caso della rikusazione della dicitura di lista, la stessa potrà essere sostituita nei termini di cui al comma precedente; in mancanza di ridenominazione, la lista rimarrà contraddistinta solo dal numero progressivo di presentazione.

#### **Art. 22**

Il manifesto murale di convocazione dell'assemblea per le elezioni, con tutte le indicazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, deve essere affisso almeno 40 giorni prima della data delle elezioni nei luoghi indicati dall'art. 4.

#### **Art. 23**

Il manifesto murale con le singole candidature e per le liste viene affisso nei medesimi siti almeno dieci giorni prima delle elezioni.

Dei programmi presentati verrà fatta affissione all'albo del Consiglio ed a richiesta verbale sarà consegnata a cura della Segreteria del Consiglio copia a ciascun iscritto.

#### **Art. 24**

Il vo  
Esso  
cognomi,  
candidati.

#### **Art. 25**

Per  
eletti si fa  
23.5.56 n°

#### **Art. 26**

È pr

#### **Art. 27**

È pr  
del Tesor  
con alleg

In ta  
tenersi no  
di elezion

Le e

#### **Art. 28**

Il Co  
masto ass

consecutiv

#### **Art. 24**

Il voto è segreto e si esprime in apposite cabine.

Esso si esprime sulla scheda bianca fornita dall'Ufficio Elettorale scrivendo i cognomi, ed in caso di omonimia, i nomi con la data di nascita (se necessaria) dei candidati. Il voto è limitato a massimo quindici preferenze.

#### **Art. 25**

Per lo svolgimento delle votazioni, dello scrutinio e della proclamazione degli eletti si fa espresso riferimento alle norme di cui al T.U. 5.4.51 n° 203 ed alla legge 23.5.56 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.

#### **Art. 26**

È prevista la elezione suppletiva dei Consiglieri in conformità alla legge vigente.

### **CAPO V**

#### *Surrogazione e decadenza*

#### **Art. 27**

È prevista nel corso del biennio la surroga del Presidente e/o del Segretario e/o del Tesoriere e/o del Vicepresidente, se eletto, laddove ne facciano richiesta scritta, con allegato programma di attività da svolgere, almeno otto Consiglieri.

In tale ipotesi il Presidente dovrà convocare il Consiglio per una riunione da tenersi non oltre giorni otto dalla richiesta ponendo all'ordine del giorno la proposta di elezione in surroga.

Le elezioni sostitutive avverranno con le stesse modalità previste dall'art. 11.

#### **Art. 28**

Il Consiglio dovrà dichiarare decaduto dalla funzione il componente che sia rimasto assente alle sedute consiliari senza giustificazione per sei mesi consecutivi.

Il Consigliere che sia assente, senza giustificazione, per quattro riunioni consecutive, è passibile di censura.

## CAPO VI

### *Funzionamento dei lavori del Consiglio*

#### **Art. 29**

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con comunicazione, anche a mezzo fax, a ciascun Consigliere dell'ordine del giorno almeno ventiquattro ore prima della riunione.

I lavori sono presieduti dal Presidente; il Segretario provvede alla verbalizzazione.

In caso di assenza del Presidente presiede il Consigliere anziano (per iscrizione all'albo).

In caso di assenza del Segretario lo sostituisce il Consigliere più giovane di età.

Ogni Consigliere che ne faccia richiesta potrà intervenire, dopo la relazione introduttiva, su ogni argomento posto in discussione per il tempo massimo di tre minuti; avrà diritto di replica al termine degli interventi per il tempo massimo di due minuti.

In casi di particolare complessità il tempo per interventi e repliche potrà essere aumentato con preventiva determinazione del Presidente.

## CAPO VII

### *Il Presidente*

#### **Art. 30**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ordine; convoca e presiede le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea assicurandone il buon andamento, ha il potere - dovere di indirizzo nella programmazione del Consiglio e dell'Assemblea; ha altresì l'obbligo di presiedere ai lavori del Segretario e del Tesoriere controllando che essi attuino le incombenze loro conferite dalla legge, dal regolamento e dalle determinazioni del Consiglio e dell'Assemblea.

Può conferire deleghe a Consiglieri in via generale od occasionale di sue funzioni. In caso di impedimento lo sostituisce il Consigliere anziano od un suo delegato.

Per quanto altro si rinvia ai precedenti articoli.

Art. 3

blea r  
assunt  
dallo s

delibe

regola

glieri

giovani

Art. 3

conse  
sul qu  
ritenu  
e cont

comb

copert  
è abili  
funzio

## CAPO VIII

### *Il Segretario*

#### **Art. 31**

Il Segretario ha il compito di verbalizzare le sedute del Consiglio e dell'Assemblea riportando sinteticamente ogni intervento ed il contenuto delle determinazioni assunte, delle quali cura che siano redatte apposite delibere che vanno sottoscritte dallo stesso e dal Presidente.

Ha il compito di tenere raccolta progressivamente numerata ed indice delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea.

Deve tenere raccolta di tutti i documenti e registri previsti dalla legge e dal regolamento.

Lo stesso darà tutte le direttive ed istruzioni al personale addetto ed ai Consiglieri che lo collaborano controllandone il lavoro.

Il Segretario, in caso di impedimento, è sostituito dal Consigliere presente più giovane.

## CAPO IX

### *Il Tesoriere*

#### **Art. 32**

Il Tesoriere è responsabile della cassa e di ogni altra incombenza connessa e consequenziale; deve tenere tutte le scritture previste dalla legge ed un libro-giornale sul quale vanno annotate tutte le entrate e le uscite giornalmente; deve provvedere alle ritenute, versamenti contributivi ed a quanto imposto dalla vigente normativa fiscale e contributiva.

Può chiedere al Consiglio di essere assistito da professionista in particolari incombenze di sua competenza.

Rilascia, in caso di delibera di spesa, il benestare con indicazione specifica della copertura di bilancio; effettua i pagamenti a mezzo ordinativi controfirmati dal Presidente; è abilitato, in caso di urgenza, a procedere a piccole spese necessarie per il quotidiano funzionamento del Consiglio, con il limite massimo per ciascun esborso di £ 500.000.

Di tali spese urgenti rende conto nella prima seduta utile del Consiglio e comunque entro un mese. Il Consiglio, in mancanza di irregolarità, adotta delibera di ratifica della spesa.

Predisporre di intesa con il Presidente il bilancio preventivo che viene sottoposto all'esame del Consiglio e successivamente della Assemblea; redige il bilancio consuntivo che, previo esame da parte del Consiglio, viene sottoposto per l'approvazione all'Assemblea in seduta ordinaria.

## CAPO X

### *I Consiglieri*

#### **Art. 33**

Al Consigliere spetta la facoltà di avanzare proposte relative ad ogni settore della vita dell'Ordine;

egli può avanzare mozioni ed interrogazioni al Presidente, al Segretario, al Tesoriere ed ai delegati del Presidente.

Alle mozioni va data risposta immediata ed orale; alle interrogazioni va data risposta scritta od orale nel primo Consiglio utile.

Su proposta di almeno tre Consiglieri il Presidente ha l'obbligo di convocare l'Assemblea Straordinaria degli iscritti come previsto dall'art. 3.

Ciascun Consigliere ha diritto di chiedere che vengano posti all'ordine del giorno del Consiglio gli argomenti di cui ritiene utile la trattazione; all'uopo dovrà avanzare richiesta scritta al Presidente almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio indicando specificamente gli argomenti.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno va tenuta a disposizione dei Consiglieri che la potranno preventivamente esaminare.

## CAPO XI

### *Commissioni - Gruppi di studio*

#### **Art. 34**

Il Consiglio può svolgere la propria attività mediante la nomina di commissioni di lavoro composte da almeno tre Consiglieri.

Contro il deliberato della commissione può essere proposto reclamo al Consiglio da parte di ciascun iscritto interessato non oltre giorni quindici dalla pubblicazione nell'Albo dell'Ordine.

Rimane facoltà del Consiglio la formazione di gruppi di studio misti, formati cioè da Consiglieri e da iscritti, per l'analisi e l'approfondimento dei più svariati problemi ed argomenti riguardanti l'Ordine; ciò anche al fine di favorire la formulazione di articolate proposte per il Consiglio, gli organismi giudiziari, politici e legislativi.

Il Consiglio potrà insediare, altresì, commissioni consiliari o miste per inchieste, informative ed indagini conoscitive.

Le commissioni ed i gruppi di lavoro dovranno procedere con la massima celerità redigendo verbali di riunione e relazione che sottoporranno al Consiglio nel termine assegnato.

Il Consiglio potrà, altresì, indire referendum tra gli iscritti stabilendone le modalità.

## CAPO XII

### *Pubblicità*

#### **Art. 35**

Il Consiglio deve assicurare la massima pubblicità alla attività dell'Ordine anche a mezzo stampa e/o circolari.

Per tale attività potrà richiedere la collaborazione di iscritti all'Ordine e di praticanti iscritti nell'apposito registro.

## CAPO XIII

### *Provvedimenti di attuazione della legge 07/08/1991 n° 241.*

#### **Art. 36**

##### Procedure di rilievo disciplinare

- a) Le questioni di rilievo disciplinare, delle quali si sia avuto conoscenza diretta o tramite atti trasmessi al Consiglio dell'Ordine, formano oggetto di procedura preliminare diretta ad accertare i fatti ai fini della loro eventuale presa in considerazione da parte del Consiglio.

- b) L'esame delle questioni di cui al punto a) e gli eventuali accertamenti sono delegati dal Presidente ad un Consigliere.
- c) Il Consigliere delegato comunica l'oggetto della pratica al professionista interessato, al quale chiede i necessari chiarimenti, e compie tutti gli atti necessari per la deliberazione della pratica: il Consigliere delegato assume la posizione di "responsabile del procedimento" ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n° 241, ed esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.
- d) Il Consigliere delegato, ove ritenga di presentare una proposta motivata di archiviazione o di apertura di procedimento disciplinare, deve farlo almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta consiliare, in modo che il Consiglio possa provvedere entro novanta giorni dalla data di inizio della procedura preliminare (data da identificare con la conoscenza della questione da parte del Consiglio). Ove, a seguito dell'esame del Consiglio, si manifesti la necessità o l'opportunità di un ulteriore approfondimento delle indagini, la pratica viene riassegnata allo stesso Consigliere delegato ai sensi del precedente punto b) per le operazioni di cui al punto c), salvo che il Consiglio non ritenga assegnarlo ad altro Consigliere; in questi casi il termine per l'adozione delle relative determinazioni è prorogato di sessanta giorni e la pratica viene presentata al Consiglio per le relative determinazioni ai sensi di quanto previsto nella prima parte di questo punto d).
- e) Le determinazioni del Consiglio in ordine all'archiviazione della procedura o all'apertura di procedimento disciplinare debbono essere adeguatamente, ancorchè succintamente motivate e vengono comunicate al professionista interessato. Dell'archiviazione viene, altresì, data notizia all'eventuale "esponente" del caso che ha dato origine alla procedura disciplinare.
- f) In caso di apertura del procedimento disciplinare questo si svolge secondo le modalità previste dalle norme vigenti, assumendo il Consigliere delegato ai sensi del punto b) la funzione di istruttore; il Consigliere istruttore, nel più breve tempo possibile, compie gli atti istruttori eventualmente necessari e, previa individuazione dei testimoni dei quali è opportuna l'audizione, chiede che il Presidente provveda alla fissazione della data per la trattazione ed alla designazione del Consigliere relatore tenuto conto dell'oggetto del procedimento e delle specifiche competenze dei Consiglieri.

- g) La trattazione del procedimento disciplinare avviene normalmente in un'unica riunione, previa audizione dell'interessato che ha la facoltà di farsi assistere da difensore iscritto nell'Albo degli Avvocati dello stesso Ordine o di altro Ordine e di presentare scritti difensivi e documenti.
- h) Le riunioni del Consiglio, nelle quali vengono trattate questioni disciplinari non sono pubbliche.
- i) Le decisioni dei procedimenti disciplinari redatte ai sensi dell'art. 51 r.d. n° 37 del 22 gennaio 1934 e motivate sono depositate, unitamente alla motivazione, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia negli Uffici della Segreteria dell'Ordine e vengono notificate nei modi e nei termini dell'art. 50 r.d.l. n° 1578 del 27 novembre 1933.

#### **Art. 37**

##### Iscrizioni e Cancellazioni

Le procedure di iscrizione e cancellazione si svolgono secondo le modalità previste dalle norme vigenti, osservando, altresì, le seguenti regole procedurali e sostanziali:

- a) all'atto dell'inizio del procedimento il Presidente provvede alla sua assegnazione ad un Consigliere delegato per i relativi adempimenti: l'assegnazione può essere fatta globalmente con un riferimento alle procedure che dovranno svolgersi in un determinato periodo;
- b) il Consigliere delegato assume la posizione di "responsabile del procedimento" ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241, ed esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge;
- c) le comunicazioni che devono essere fatte ai professionisti interessati (nel caso di procedure di cancellazioni) dovranno osservare le forme di cui all'art. 8 della legge n° 241/1990 ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'art. 10 della stessa legge;
- d) il Consigliere delegato riferisce al Consiglio nel più breve termine possibile al fine dell'adozione delle relative determinazioni;
- e) le deliberazioni di rigetto della domanda di iscrizione, di cancellazione di professionisti e di diniego del rilascio di attestati di compiuta pratica, succintamente motivati, sono depositati negli Uffici di Segreteria dell'Ordine entro venti giorni dalla pronuncia e, nei successivi trenta giorni dal deposito, vengono notificate nei modi e nei termini dell'art. 37 r.d.l. n° 1578 del 27 novembre 1933.



## Art. 38

### Pareri su note di onorari

- a) Il Presidente provvede ad assegnare per l'istruttoria le richieste di pareri su note di onorari ai singoli Consiglieri secondo il criterio di cui al punto b) delle procedure di rilievo disciplinare;
- b) Il Consigliere delegato assume la posizione di "responsabile del procedimento" ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241, ed esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge;
- c) Il Consigliere delegato, riferisce - ove necessario anche per iscritto - al Consiglio con massima sollecitudine. Ove, peraltro, dalla pratica non risulti l'atto di conferimento del mandato professionale o si manifestino esigenze di particolari approfondimenti, la richiesta viene comunicata in copia al cliente per metterlo nella condizione di controdedurre: in questo caso il Consigliere delegato riferisce al Consiglio dopo la ricezione delle deduzioni del cliente e degli eventuali ulteriori accertamenti o, nel caso di mancanza di deduzioni dopo trenta giorni dall'invio della comunicazione al cliente (data della raccomandata);
- d) Le valutazioni in ordine alle richieste sono adottate entro trenta giorni dalla data della presentazione della richiesta o dal momento in cui essa può essere presentata al Consiglio ai sensi del precedente punto c). Ove si manifestasse l'opportunità di ulteriori indagini istruttorie il Consiglio ne incarica il Consigliere delegato; in questo caso il termine per l'emissione del parere è prorogato di sessanta giorni;
- e) Le determinazioni in ordine alle richieste di parere sono succintamente motivate. Alle parti interessate può essere rilasciata copia della richiesta del professionista, della determinazione del Consiglio e della documentazione esibita ove ancora esistente agli atti dell'Ufficio, salvi i limiti di cui all'art. 8, quinto comma, D.P.R. 27 giugno 1992, n° 352.

## Art. 39

### Conciliazioni

Ove su richiesta di una delle parti interessate o a seguito di determinazione del Consiglio si debba procedere ad un tentativo di conciliazione tra le parti, la relativa procedura viene svolta dal Consigliere all'uopo delegato dal Presidente: in questo caso il termine per l'emissione del parere, eventualmente richiesto, rimane sospeso fino all'esaurimento della procedura di concilia-

zione, salvo che una delle parti non richieda di rimettere la questione al Consiglio per la valutazione della richiesta di parere.

#### **Art. 40**

##### Disposizioni di carattere generale

Ai termini per gli adempimenti di competenza del Consiglio o di singoli Consiglieri previsti nei precedenti capi si applica la sospensione nel periodo feriale secondo le modalità vigenti per i termini processuali.

#### **Art. 41**

##### Diritto di accesso

Salvo quanto stabilito nel presente regolamento l'accesso ai documenti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n° 241, è escluso, ai sensi del secondo e quarto comma dell'art. 24 della stessa legge e dell'art. 8, comma quinto, lett. d) D.P.R. 27 giugno 1992, n° 352, per tutti gli atti dei procedimenti disciplinari anche per le fasi preliminari (per i quali l'accesso, mediante l'esame dei documenti e l'estrazione di copie, è consentito solo all'incolpato ed al Pubblico Ministero) e delle procedure relative a note di onorari ed a pratiche di conciliazione (per le quali l'accesso è consentito solo alle parti direttamente interessate).

### **CAPO XIV**

#### *Norme deontologiche*

#### **Art. 42**

La presente normativa è applicabile a tutti gli Avvocati e praticanti Avvocati che esercitano l'attività nell'ambito territoriale del Tribunale di Nola.

#### **Art. 43**

Per l'iscrizione all'Albo è richiesta una condotta specchiata ed irreprensibile.

#### **Art. 44**

L'iscritto dovrà svolgere le proprie attività con assoluta indipendenza, con onestà, con probità, con rettitudine, con fedeltà, con diligenza, con sincerità.

#### **Art. 45**

Nei rapporti con i colleghi l'iscritto deve comportarsi con cordialità e lealtà:

- non deve diffondere notizie personali sui colleghi;
- ha il dovere di dare istruzioni al procuratore e questi deve informare il dominus;
- deve informare il collega di essere stato nominato in sua sostituzione ed adoperarsi per la corresponsione del compenso al collega sostituito qualora questi non l'abbia ancora ricevuto;
- deve far corrispondere dal proprio cliente od in mancanza corrispondere il compenso al collega al quale abbia affidato una mansione procuratoria;
- deve in ogni caso e prima di tutto tutelare gli interessi del proprio assistito, facendo prevalere il dovere di difesa su quello di colleganza pur nel rispetto dei principi di lealtà con i colleghi.

#### **Art. 46**

Con il cliente il rapporto è improntato sulla fiducia reciproca.

L'iscritto deve evitare di avere con il proprio assistito rapporti economici, commerciali o di altra natura che esulino dalla propria attività professionale;

può rifiutare la difesa per azioni che ritiene palesemente infondate e deve rifiutarla per azioni che ritiene contra legem; deve astenersi dal prestare la propria attività in caso di conflitto di interessi, anche solo virtuale;

non deve trascurare il compimento degli atti riguardanti l'incarico affidatogli;

deve rendere il conto delle somme ricevute in acconto per lo svolgimento dell'incarico ed è obbligato a restituire la documentazione inerente la pratica quando l'assistito gliene faccia richiesta, e ciò indipendentemente dal fatto che gli sia stata o meno saldata la parcella;

deve rifiutare l'incarico qualora non rientri nella sua specifica competenza professionale, a meno che non prospetti al cliente la necessità o l'opportunità di avvalersi della collaborazione di un collega competente in materia;

nel caso non voglia o non possa occuparsi ulteriormente dell'incarico conferitogli, deve dare la possibilità ed il tempo al proprio assistito di munirsi di altro difensore e, nel frattempo, assicurargli la difesa necessaria ad evitare decadenze o preclusioni;

deve rispettare e far rispettare anche ai suoi collaboratori e dipendenti dello studio il segreto su tutte le informazioni fornitegli dal cliente inerenti la pratica affidatagli.

#### Art. 47

L'iscritto deve evitare qualsiasi colloquio con i testimoni prima dell'udienza di escussione ed in ogni caso deve invitare i testi a riferire esclusivamente la verità senza entrare nel merito della testimonianza da rendere;

deve, altresì, evitare di conferire col Magistrato sui fatti di causa senza l'intervento del collega di controparte quando sia già stato instaurato il contraddittorio.

#### Art. 48

L'iscritto è consigliato a munirsi di idonea polizza a copertura della propria responsabilità professionale, tenendo conto, in ordine al massimale di copertura, della natura e dei rischi che va ad assumere con la sua attività.

Nel caso in cui non ritenga di assicurarsi, deve informare il cliente che rischia di subire un pregiudizio in conseguenza della mancanza di copertura assicurativa della sua responsabilità professionale.

#### Art. 49

È vietato assolutamente e costituisce perciò infrazione disciplinare:

- a) effettuare ogni forma di pubblicità dell'attività forense, sotto pena delle sanzioni di legge (minimo, avvertimento alla prima contestazione);
- b) il patto di quota lite, (vietato per la salvaguardia dell'indipendenza dell'iscritto). Pena minima mesi due di sospensione;
- c) esercitare attività dirette ad accaparrarsi la clientela sia a mezzo agenzie, procacciatori di affari od altri analoghi sistemi. Pena minima due mesi di sospensione;
- d) offrire omaggi o prestazioni, corrispondere o promettere vantaggi per ottenere difese o incarichi professionali. Pena minima mesi due di sospensione;
- e) l'uso di espressioni sconvenienti e/o ingiuriose e/o offensive sia negli scritti difensivi sia durante l'esercizio della propria attività. Pena minima la censura;
- f) esercitare l'attività professionale senza titolo o con l'uso di titoli non posseduti o non ancora legalmente conseguiti. Pena minima la sospensione per mesi due;
- g) creare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'Albo od alla funzione di Consigliere dell'Ordine. Pena minima la sospensione per mesi due.

**Art. 50**

Il Consiglio dell'Ordine attraverso i suoi componenti vigila assiduamente sulla condotta degli iscritti, sanzionandone severamente ogni infrazione ai divieti di cui sopra al fine di evitare il progressivo declino della dignità e del decoro della professione forense.

Il Consiglio controlla, altresì, che gli iscritti esercitino effettivamente l'attività forense, procedendo, in caso negativo, ad istituire apposita pratica per la cancellazione dall'albo.

L'iscritto ha il dovere di collaborare col Consiglio dell'Ordine di appartenenza o altro per l'attuazione delle funzionalità istituzionali osservando il dovere di verità.

**CAPO XV**

*Norme finali*

**Art. 51**

Il presente regolamento entrerà in vigore nel 15° giorno dalla sua affissione nell'Albo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nola, ad eccezione dell'art. 14, 2° comma lettera a) e c), che entreranno in vigore con il prossimo rinnovo del Consiglio.

*Regolamento approvato nell'assemblea del 25 - 1 - 97.*

(\*) Per effetto della L. N. 27/97 che ha abolito l'albo dei Procuratori, la dove è scritto "Procuratore legale" o "Procuratori legali" deve intendersi come non scritto.